POLICY WHISTLEBLOWING

Edizione : **n. 1**

Consiglio di Amministrazione: **14 dicembre 2023**

Indice

1. PREMESSA 3
2. SCOPO 3
3. DEFINIZIONI 3
4. CAMPO DI APPLICAZIONE 3
4.1. Campo di applicazione soggettivo 3
4.2. Campo di applicazione oggettivo (in cosa consiste la segnalazione) 4
5. Modalità della segnalazione 4
6. Canali della segnalazione 5
6.1. Canali interni della segnalazione 5
6.2. Canale esterno della segnalazione 5
6.3 Divulgazione pubblica 5
6.4. Altri canali 6
7. Procedura di gestione della segnalazione 6
7.1. Ricezione della segnalazione 6
7.2 Istruttoria della segnalazione da parte del gestore 6
7.3 Archiviazione/trasmissione delle valutazioni agli organi/funzioni competenti 6
7.4 Salvaguardia del segnalante e degli altri soggetti ai quali si estendono le tutele del segnalante 7
8. CONSERVAZIONE DEI DATI 8
9. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 8
10. ONERI DI PUBBLICITA' 9
11. ALLEGATI 9

1. PREMESSA

Il d.lgs. n. 24/23 del 10 marzo ha modificato la disciplina del Whistleblowing, ampliando il novero dei soggetti che possono esercitare il diritto di segnalare e rafforzando le tutele dei whistleblower.

2. SCOPO

La presente policy ha lo scopo di istituire e disciplinare canali informativi interni diretti a rendere possibile l'esercizio del diritto di effettuare segnalazioni aventi ad oggetto fatti e comportamenti che integrano, irregolarità, violazioni, reati rilevanti ai sensi del diritto dell'UE, come meglio declinato più avanti, e i reati presupposto nonché le altre violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 e/o del Codice Etico di Extrabanca S.p.A. (di seguito denominata la "*Società*"), o comunque qualsiasi condotta che risulti in contrasto o in difformità o non in linea con le previsioni dei predetti documenti.
Inoltre, la presente policy ha i seguenti obiettivi:

- la tutela del Segnalante e della Persona Coinvolta;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del Segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione, nonché degli altri soggetti ai quali è estesa la tutela contro gli atti ritorsivi e/o discriminatori verso il segnalante;
- la previsione di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di protezione del Segnalante e degli altri soggetti cui è estesa la tutela;
- la previsione di sanzioni nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;
- l'adempimento di oneri di pubblicazione delle informazioni relative ai canali di whistleblowing di Extrabanca.

3. DEFINIZIONI

Segnalante (Whistleblower) – Colui che effettua la segnalazione, inviando le informazioni sulle violazioni.
Soggetto segnalato – Colui che è oggetto di segnalazione.
Soggetti coinvolti – Coloro che sono coinvolti nella segnalazione degli atti e/o comportamenti al pari del soggetto segnalato.
Facilitatore della segnalazione – Colui che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata.
Gestore della segnalazione – la funzione alla quale è diretta la segnalazione. Pertanto, la Funzione *Compliance* ovvero la Funzione *Internal Audit*, qualora la prima sia ritenuta dal *Whistleblower* in conflitto di interesse. Le predette Funzioni hanno l'obbligo di svolgere l'istruttoria nei tempi previsti e, in esito a quest'ultima, archiviare la segnalazione se infondata, ovvero formulare una proposta agli organi/funzioni competenti, se fondata.
Segnalazione interna – la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna.
Segnalazione esterna – la comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione esterna.
Informazioni sulle violazioni – informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona segnalante intrattiene un rapporto giuridico nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.
Divulgazione pubblica - rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.
Misure ritorsive o ritorsione – si intende, ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. m) del d.lgs. n. 24/23 del 10 marzo, qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare al Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

4. CAMPO DI APPLICAZIONE

4.1. Campo di applicazione soggettivo

La presente procedura si applica agli:

- azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto;

- i dipendenti di Extrabanca;
- lavoratori autonomi, che svolgono la propria attività lavorativa presso Extrabanca;
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso i fornitori di servizi di Extrabanca (Outsourcers);
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso Extrabanca;
- i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso Extrabanca;

4.2. Campo di applicazione oggettivo (in cosa consiste la segnalazione)

La segnalazione consiste in qualsiasi informazione, **compresi i fondati sospetti**, riguardante violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, **potrebbe essere commessa** nell'organizzazione con cui la persona segnalante intrattiene il rapporto giuridico di cui al precedente paragrafo 4.1. nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Le violazioni riguardano:

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al d.lgs. n. 24/23 del 10 marzo ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e **mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo**; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; **tutela dell'ambiente**; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; **tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi**;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di **concorrenza e di aiuti di Stato**, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano **le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;**
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati negli alinea precedenti;
- qualsiasi atto commissivo/omissivo che integra la violazione delle disposizioni del Modello Organizzativo, ivi comprese la realizzazione delle fattispecie dei reati presupposto.

Non rientrano nell'ambito delle segnalazioni ai sensi della presente procedura le informazioni riguardanti:

- segnalazioni generiche nonché le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, le mere "voci" o i "sentito dire" né le lamentele e le rivendicazioni personali;
- segnalazioni legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con figure gerarchicamente sovraordinate. Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra il Segnalante e un altro lavoratore.

5. Modalità della segnalazione

Le segnalazioni devono indicare:

- la descrizione chiara e completa del fatto;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui lo stesso si è verificato, se conosciute, oppure i fondati sospetti riguardanti violazioni non ancora commesse ma che, sulla base di elementi concreti, si ritiene che possano esserlo;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto/i soggetti cui la violazione è attribuita, se conosciuti;
- i soggetti che possono contribuire a circostanziare il più possibile quanto segnalato (eventuali testimoni sui fatti e/o comportamenti che formano oggetto di segnalazione);

- ogni altra informazione o documento utili a verificarne la fondatezza;
- gli elementi riguardanti eventuali condotte volte ad occultare le violazioni.

Le segnalazioni dovranno essere effettuate, se possibile, con tempestività e dovranno contenere anche l'identità del Segnalante. Eventuali segnalazioni anonime saranno prese in carico solo qualora adeguatamente circostanziate, basate su elementi concreti e rese con dovizia di particolari da far apparire attendibili i fatti segnalati.

Il Segnalante deve agire in buona fede, con senso di responsabilità ed avere fondato motivo di ritenere, in base alle proprie conoscenze, che i fatti segnalati siano veri e che sia altamente probabile che si sia verificato o che possa verificarsi un fatto illecito.

6. Canali della segnalazione

6.1. Canali interni della segnalazione

La segnalazione può essere inviata tramite i seguenti canali:

a) Piattaforma informatica Whistleblowing Extrabanca, il cui accesso è disponibile presso il sito web istituzionale al link: https://www.extrabanca.com/whistleblowing/.
La piattaforma:
- genera esclusivamente log anonimi in relazione alle attività svolte dal Segnalante, al fine di impedirne l'identificazione;
- traccia le attività (accessi e operazioni) effettuate dal Gestore delle segnalazioni e dagli altri soggetti autorizzati al trattamento (inclusi quelli che gestiscono le utenze del sistema e attribuiscono loro i relativi profili di autorizzazione), al fine di consentire la correttezza e la sicurezza del trattamento e in caso di necessità, la relativa verifica;
- garantisce l'integrità del contenuto delle segnalazioni;
- opera la cifratura dei dati ivi conservati;
- utilizza protocolli sicuri di trasporto dei dati.

Si allega alla presente policy un manuale operativo della piattaforma (Allegato 2).

b) in forma orale mediante una linea telefonica appositamente dedicata: Ufficio Compliance e Antiriciclaggio (n.ro +39 02 27727665)/Internal Audit (n.ro +39 349 9395061), senza la previsione della registrazione della telefonata;
c) mediante incontro richiesto dal segnalante al gestore della segnalazione.

6.2. Canale esterno della segnalazione

La persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna all'ANAC se, al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 del d.lgs. n. 24/23 del 10 marzo;
b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

6.3 Divulgazione pubblica

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal presente decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli 4 e 7 del d.lgs. n.

24/23 del 10 marzo e non è stato dato riscontro nei termini previsti dagli articoli 5 e 8 del medesimo decreto in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

6.4. Altri canali

Resta ferma la possibilità di effettuare la segnalazione all'autorità di vigilanza, disciplinata dall'art. 52 – ter del Testo Unico Bancario.
Resta altresì ferma la possibilità per il Whistleblower di formulare denuncia all'Autorità Giudiziaria.

7. Procedura di gestione della segnalazione

7.1. Ricezione della segnalazione

Qualora la segnalazione sia effettuata tramite piattaforma informatica, il gestore della segnalazione comunica la presa in carico della segnalazione entro 7 giorni dal ricevimento della stessa e alimenta il **Registro delle Segnalazioni**.
In presenza di segnalazione effettuata mediante canale telefonico ovvero mediante incontro, il gestore provvede a stendere un verbale dei fatti riferiti telefonicamente e concorda, in caso di segnalazione telefonica, un incontro in tempi brevi con il segnalante per la sottoscrizione del verbale. Il segnalante può chiedere modifiche al verbale prima dell'apposizione della propria firma. I verbali devono essere datati e sottoscritti sia dal gestore che dal segnalante. Nel caso di segnalazione telefonica e/o in presenza, il processo di verbalizzazione con la sottoscrizione del segnalante si deve concludere entro 7 giorni.

Il gestore della segnalazione prende in carico segnalazioni adeguatamente circostanziate.

7.2 Istruttoria della segnalazione da parte del gestore

Una volta ricevuta la Segnalazione, il gestore effettua una valutazione preliminare della fondatezza e rilevanza della stessa, sulla base di quanto riportato nella Segnalazione e di eventuali primi elementi informativi già a disposizione, al fine di decidere se proseguire nell'attività istruttoria. Qualora il gestore abbia accertato, già in questa fase preliminare, la palese infondatezza della segnalazione procede immediatamente all'archiviazione.
Qualora il gestore non ritenga la segnalazione infondata procede immediatamente a svolgere l'istruttoria, come di seguito descritto. Il gestore, nel dare diligente seguito alla segnalazione:

- mantiene l'interlocuzione con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- analizza la documentazione eventualmente fornita in allegato dal segnalante;
- può procedere a sentire il segnalato e altri eventuali soggetti che possono fornire informazioni sui comportamenti e gli atti segnalati ovvero indicati come testimoni dal whistleblower;
- può avvalersi del supporto del responsabile del Segnalante;
- fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Per riscontro non si intende necessariamente la chiusura di tutta la vicenda (ad es. l'archiviazione), bensì le conclusioni alle quali il gestore è pervenuto e, pertanto, anche la decisione di inviare le proprie conclusioni all'organo / funzione ritenuta competente per assumere i provvedimenti del caso.

Il Gestore delle segnalazioni, con cadenza annuale, predispone una relazione riepilogativa delle segnalazioni pervenute, con modalità tali da garantire la riservatezza dei segnalanti, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, all'OdV e al Collegio Sindacale.

7.3 Archiviazione/trasmissione delle valutazioni agli organi/funzioni competenti

Il gestore della segnalazione, in esito all'istruttoria svolta, procede all'archiviazione, se la segnalazione è infondata. Il gestore può procedere all'immediata archiviazione anche qualora sia evidente, già all'atto della ricezione, che la

segnalazione sia infondata, fermo restando il dovere di procedere con l'inoltro all'ufficio competente nell'eventualità in cui la segnalazione sia da trattare in modo diverso (ad es. come reclamo).
Inoltre, tenuto conto della circostanza che il Segnalante ha la possibilità di ritirare la segnalazione mediante apposita comunicazione da trasmettere attraverso il canale originariamente prescelto per l'inoltro della stessa, in tale specifico caso gli accertamenti eventualmente già avviati dal gestore a seguito della segnalazione, si arresteranno con conseguente archiviazione, salvo che si tratti di questioni gravi che si ritengano essere procedibili d'ufficio.

Nell'eventualità in cui il gestore, in esito all'istruttoria, ravvisi come fondata la segnalazione, procede con la formulazione della proposta, investendo della stessa gli organi/funzioni competenti, anche qualora siano più di una (ad es. OdV e Organo di gestione o Organo di supervisione strategica).

7.4 Salvaguardia del segnalante e degli altri soggetti ai quali si estendono le tutele del segnalante

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non sono rivelate, senza il consenso espresso dello stesso Segnalante. Inoltre, come previsto nell'art. 12 del d.lgs. n. 24/23 del 10 marzo, nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del Segnalante non sarà rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà invece utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità.

Al Segnalante è dato avviso, mediante comunicazione scritta, delle ragioni che richiedono la rivelazione dei dati riservati, nell'ipotesi sopracitata, nonché quando la rivelazione della identità e delle informazioni del Segnalante sono indispensabili anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Le motivazioni dell'eventuale rivelazione dell'identità sono riportate dal Gestore delle segnalazioni su registro riservato, con tracciatura delle operazioni svolte. Tale registro non riporterà comunque in nessun caso l'identità del Segnalante né informazioni in chiaro che possano ricondurre alla stessa. L'eventuale condivisione della segnalazione e della documentazione prodotta dal Segnalante con altre funzioni aziendali o con professionisti esterni a scopo di indagine viene inoltre svolta con la massima cautela, previo oscuramento dei dati e delle informazioni che potrebbero rivelare, anche indirettamente, l'identità del Segnalante.

Al Segnalante sono riconosciute le misure di protezione descritte del d.lgs. n. 24/23 del 10 marzo, a prescindere dai motivi che lo hanno spinto ad effettuare la segnalazione, al ricorrere delle seguenti condizioni:

- al momento della segnalazione, il Segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo previsto dalla legge e dalla presente procedura;
- la segnalazione è stata effettuata sulla base di quanto previsto dal d.lgs. n. 24/23 del 10 marzo e dalla presente procedura.

Le misure di protezione si applicano anche al Segnalante anonimo, se quest'ultimo viene successivamente identificato.
Il d.lgs. n. 24/23 del 10 marzo prevede altresì che l'ANAC possa stipulare convenzioni con enti del Terzo settore affinché forniscano assistenza e consulenza gratuita al Segnalante.

È fatto divieto di applicare nei confronti del Segnalante, per motivi collegati alla segnalazione effettuata in buona fede, le misure ritorsive o discriminatorie, dirette o indirette, descritte dall'art. 17.4 del d.lgs. n. 24/23 del 10 marzo quali, a titolo esemplificativo non esaustivo, sanzioni disciplinari, demansionamento, licenziamento, trasferimento, peggioramento delle condizioni di lavoro.

Il Segnalante potrà denunciare all'ANAC eventuali comportamenti ritorsivi che ritiene di avere subito come conseguenza di una segnalazione, di una divulgazione pubblica o di una denuncia. Il Segnalante dovrà fornire ad ANAC elementi oggettivi dai quali sia possibile dedurre la consequenzialità tra la segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica effettuata e la lamentata ritorsione. Sono nulli tutti gli atti assunti in violazione del divieto di ritorsione; i segnalanti che siano stati licenziati a causa della segnalazione hanno diritto a essere reintegrati nel posto di lavoro.

Il Segnalante, che tramite la segnalazione (denuncia o divulgazione pubblica) riveli informazioni coperte dall'obbligo di segreto relative alla tutela del diritto d'autore, alla protezione dei dati personali o che offendono la reputazione della

persona coinvolta o denunciata, non è punibile quando, posto il rispetto delle condizioni previste per la segnalazione, l'acquisizione di tali informazioni o l'accesso ai documenti sia avvenuto in modo lecito.

Le misure di protezione **non sono garantite** quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. Resta ferma l'applicazione di misure disciplinari interne.
Infatti, il sistema disciplinare di Extrabanca, di cui al Modello di Organizzazione gestione e controllo, ai sensi del d.lgs. 231/2001 prevede sanzioni disciplinari:

- nei confronti di chi viola le misure di tutela del Segnalante;
- nei confronti del Segnalante che effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare Extrabanca, la Persona Segnalata o altri soggetti interessati dalla segnalazione.

Resta ferma, altresì, per Extrabanca, la facoltà di intraprendere le iniziative ritenute opportune in sede giudiziaria.
Il d.lgs. n. 24/23 del 10 marzo prevede anche la possibilità, per l'ANAC, di irrogare sanzioni pecuniarie per chi applica misure ritorsive.

Le misure di protezione del segnalante e il regime sanzionatorio, sopra richiamati, si applicano anche a:

- il facilitatore della segnalazione;
- le persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e che sono legate ad essa da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà del Segnalante o per i quali la stessa persona lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della predetta persona.

Al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli per la persona coinvolta (anche solo di carattere reputazionale) all'interno del contesto lavorativo in cui opera, la riservatezza dell'identità della stessa è garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore del Segnalante. Sono fatte salve le previsioni di legge, che impongono l'obbligo di comunicare il nominativo della persona segnalata sospettata di essere responsabile della violazione all'Autorità giudiziaria.

La segnalazione non è sufficiente ad avviare alcun procedimento disciplinare verso la persona segnalata e/o altri soggetti coinvolti.

8. CONSERVAZIONE DEI DATI

Il Gestore delle segnalazioni cura l'archiviazione di tutta la documentazione relativa alla gestione della segnalazione e conserva il registro delle segnalazioni.
Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario alla loro gestione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza sopra descritti e del principio di limitazione della conservazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del GDPR.

9. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Extrabanca tratta i dati personali connessi alla gestione delle segnalazioni in qualità di Titolare nel rispetto della normativa in materia di privacy, incluso il GDPR, e conformemente all'informativa ex artt. 13 e 14 del GDPR allegata alla presente procedura.

I dati personali che, in modo evidente, non siano utili alla gestione di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

La Persona Coinvolta, il Segnalante e tutti i soggetti interessati possono esercitare i diritti previsti dal GDPR, ivi incluso il diritto di:

- chiedere l'accesso ai dati che li riguardano e alle informazioni di cui all'art. 15 (finalità del trattamento, categorie di dati personali, etc.);
- ottenere la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione dei dati incompleti ai sensi dell'art. 16;

- chiedere la cancellazione dei dati personali nelle ipotesi previste dall'art. 17 se il Titolare non ha più diritto di trattarli;
- ottenere la limitazione del trattamento (cioè la temporanea sottoposizione dei dati alla sola operazione di conservazione), nei casi previsti dall'art. 18 GDPR;
- opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi a situazioni particolari, al trattamento dei propri dati personali sulla base del legittimo interesse ai sensi dell'articolo 6.1 lett. f).

Ai sensi dell'art. 2-undecies del Codice Privacy, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR non possono essere esercitati qualora dall'esercizio degli stessi possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell'identità del Segnalante. In tale ipotesi i diritti in questione possono essere esercitati per il tramite del Garante per la Protezione dei Dati Personali (con le modalità di cui all'art. 160 del Codice Privacy), il quale informa l'interessato di avere eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

10. ONERI DI PUBBLICITA'

Extrabanca:

- pubblica sul proprio sito internet informazioni chiare sui canali, sulle modalità e sui presupposti per effettuare le segnalazioni (incluse le condizioni per le segnalazioni esterne);
- pubblica la presente procedura sulla intranet aziendale;
- comunica la presenza dei canali di whistleblowing ai propri collaboratori, consulenti e fornitori di servizi, tirocinanti e stagisti.

11. ALLEGATI

Allegato 1 – Informativa sul trattamento dei dati personali

Allegato 2 – Manuale operativo piattaforma informatica Whistleblowing